

N. 239-1/2025 RG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Venezia, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati

Dott.ssa Lisa Micochero	Presidente
Dott. Fabio Massimo Saga	Giudice
Dott. Carlo Azzolini	Giudice rel. ed est.

udita la relazione del Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al N. 139-1/2025 RG avente ad oggetto: apertura di liquidazione giudiziale, per le seguenti ragioni di

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla debitrice società UTM Unione Tipografica S.r.l. in liquidazione, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 01492150279, con sede in (30020) Marcon (VE), via Pialoi 82;

esaminata la documentazione allegata dalla società, la quale risulta completa ai sensi dell'art. 39 CCII;

considerato che il Tribunale di Venezia è competente ai sensi dell'art. 27, 2° e 3° comma lett.

c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in un comune compreso nel circondario dell'intestato Tribunale;

considerato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;



ritenuto che la società versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;

osservato che un tanto è desumibile dal fatto che l'istante, dopo aver proposto domanda di ammissione a concordato preventivo dichiarato inammissibile, ha dichiarato di non essere più nelle condizioni di proseguire la propria attività, gli elementi positivi non risultando idonei a superare, secondo le ordinarie dinamiche aziendali, la crisi in atto ormai con carattere strutturale;

rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI (si veda l'elenco dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti di cui al doc. 15 aggiornato al 15.10.2025);

ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società e dei soci accomandatari ex art. 256 CCII; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società UTM Unione Tipografica S.r.l. in liquidazione, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 01492150279, con sede in (30020) Marcon (VE), via Pialoi 82;

Nomina giudice delegato il dott. Carlo Azzolini;

Nomina curatore la dott.ssa Lucia Milani con invito ad accettare la nomina entro due giorni dalla comunicazione;

Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività: a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.



2215-bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

Fissa l'udienza del 25.11.2026 ore 11.30 davanti al giudice delegato per l'esame dello stato passivo;

Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;

Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso nella camera di consiglio del 30.07.2026.

Il Giudice relatore

Dott. Carlo Azzolini

La Presidente

Dott. ssa Lisa Micochero

